



**ALLEGATO N.3
AL REGOLAMENTO DEL FONDO PENSIONE APERTO
ARCA PREVIDENZA**

**CONDIZIONI E MODALITÀ
DI EROGAZIONE DELLE RENDITE**

L'allegato riporta il contenuto della convenzione assicurativa relativa alle condizioni e modalità per l'erogazione delle rendite stipulata ai sensi di cui all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo n. 252/2005

tra

La Società Arca Fondi Sgr S.p.A., con sede in Milano, Via Disciplini, 3, nella sua qualità di soggetto istitutore del fondo pensione aperto denominato "ARCA PREVIDENZA", in persona del Direttore Generale, dott. Ugo Loser,

(di seguito FONDO PENSIONE)

e

L'Impresa di assicurazione Arca Vita S.p.A., con sede in Verona, Via Del Fante, 21, nella sua qualità di Compagnia autorizzata all'esercizio dell'attività di assicurazione sulla durata della vita umana ed in possesso dei requisiti a tal fine fissati dall'ISVAP, in persona del Direttore Generale, dott. Federico Arpe,

(di seguito definita COMPAGNIA)

CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA

Art. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE: PRESTAZIONI ASSICURATE

1. La convenzione ha per oggetto l'assicurazione di rendita vitalizia a premio unico con rivalutazione delle prestazioni assicurate sulla testa degli aderenti al FONDO PENSIONE (di seguito indicati come "Assicurati"), in favore dei quali, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dal Regolamento del FONDO PENSIONE, su indicazione del FONDO PENSIONE stesso, dovrà essere erogata la prestazione assicurativa.
- 1 bis. L'Assicurato, in relazione alla propria posizione maturata presso il FONDO PENSIONE e destinata alla rendita, può richiedere che, in luogo della rendita di cui al comma 1, sia erogata una rendita vitalizia rivalutabile di importo inferiore rispetto a quella di cui al comma 1, ma reversibile al 50% oppure al 75% del suo ammontare, a scelta dell'Assicurato stesso, a favore di una persona designata, all'ulteriore condizione che l'età di tale persona, al momento dell'ingresso in assicurazione, sia almeno pari a 50 anni.
- 1 ter. L'Assicurato, in relazione alla propria posizione maturata presso il FONDO PENSIONE e destinata alla rendita, può richiedere che, in luogo della rendita di cui al comma 1, sia erogata una rendita vitalizia rivalutabile di importo inferiore rispetto a quella di cui al comma 1, ma pagabile in modo certo per i primi 10 anni e, successivamente, fintanto che l'Assicurato sia in vita.
- 1 quater. L'Assicurato, in relazione alla propria posizione maturata presso il FONDO PENSIONE e destinata alla rendita, all'ulteriore condizione che l'età dello stesso, al momento dell'ingresso in assicurazione sia almeno pari a 60 anni e non superiore a 70 anni, può richiedere che, in luogo della rendita di cui al comma 1, sia erogata una rendita vitalizia rivalutabile di importo inferiore rispetto a quella di cui al comma 1 che garantisce, in caso di decesso dell'Assicurato stesso nel corso dei primi 20 anni dalla decorrenza dell'ingresso in

assicurazione, la corresponsione agli eredi ovvero ai diversi beneficiari designati di un importo pari al premio di assicurazione, ridotto in proporzione tra gli anni interi trascorsi dalla decorrenza dell'ingresso in assicurazione e la durata ventennale della copertura.

2. L'importo annuo di ciascuna rendita si ottiene applicando al premio versato alla COMPAGNIA, al netto delle imposte, ai sensi dell'art. 2, il coefficiente indicato nella Tabella allegata alla presente convenzione, con i criteri ivi previsti.
- 2 bis. La rendita, come quantificata al comma 2, sarà periodicamente adeguata secondo quanto previsto nel documento allegato alla presente convenzione.

Art. 2 PREMIO DI ASSICURAZIONE

1. La COMPAGNIA si impegna a corrispondere all'Assicurato le rendite oggetto della presente convenzione, a fronte del pagamento di un premio unico per ciascuna rendita assicurata.
2. I premi unici saranno pagati dal FONDO PENSIONE anticipatamente e si intendono al lordo delle imposte governative in vigore alla data del versamento.
3. La COMPAGNIA rilascerà quietanza al FONDO PENSIONE e all'Assicurato a fronte del pagamento di ciascun premio comprensivo di imposte e tasse, riportante l'indicazione degli estremi identificativi dell'Assicurato, l'importo e la tipologia della prestazione assicurata.
4. Per l'elaborazione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 2, sono stati applicati i caricamenti determinati secondo i criteri riportati nella Tabella allegata.

Art. 3 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. Il FONDO PENSIONE, all'atto della comunicazione di inserimento di ciascun aderente nella presente convenzione assicurativa, si impegna a comunicare alla COMPAGNIA i seguenti dati relativi a ciascun assicurato ed alle eventuali teste reversionarie:
 - dati anagrafici completi;
 - codice fiscale;
 - copia di un documento di identità in corso di validità;
 - ammontare del premio pari al montante destinato alla prestazione di rendita;
 - dichiarazione dell'Assicurato riguardo alla tipologia di rendita prescelta e alla periodicità di liquidazione della rendita stessa;
 - dichiarazione dell'Assicurato riportante le coordinate bancarie complete su cui effettuare il pagamento della prestazione di rendita;
 - documentazione necessaria per l'assolvimento degli obblighi fiscali conseguenti all'erogazione della rendita e di pertinenza della COMPAGNIA;
 - copia delle informazioni inviate al casellario delle pensioni.
- 1 bis. Le dichiarazioni del FONDO PENSIONE devono essere esatte e complete, l'inesatta indicazione dei dati dell'assicurato o della testa reversionaria potrebbe comportare la rettifica dell'importo della rendita. Il FONDO PENSIONE si assume la responsabilità dell'errata erogazione della rendita, quando riconducibile a dichiarazioni inesatte o incomplete dallo stesso fornite alla COMPAGNIA;

2. La COMPAGNIA, all'atto dell'erogazione della rendita a ciascun assicurato si impegna a fornire al FONDO PENSIONE le comunicazioni necessarie per gli adempimenti previsti in materia di Casellario delle pensioni.
3. Il FONDO PENSIONE si impegna altresì a trasmettere alla COMPAGNIA eventuali comunicazioni allo stesso provenienti dal Casellario delle pensioni.

Art. 4 PAGAMENTO DELLA RENDITA

1. Ciascuna rendita avrà decorrenza dal giorno 27 del mese di ricevimento della documentazione completa di cui all'art. 3, comma 1, da parte della COMPAGNIA, contestualmente al pagamento del premio da parte del FONDO PENSIONE e sarà erogata in rate posticipate con periodicità da scegliersi da parte dell'Assicurato fra:
 - I - bimestrale;
 - II - trimestrale;
 - III - semestrale;
 - IV - annuale.
2. L'erogazione della rendita cesserà con il pagamento della rata precedente all'avvenuto decesso dell'aderente, fatto salvo quanto previsto dai commi 1 bis e 1 ter dell'art. 1.
3. Le prestazioni oggetto della presente convenzione sono erogate dalla COMPAGNIA direttamente all'Assicurato.

Art. 5 VALORE DI RISCATTO

1. Le rendite oggetto della presente convenzione non ammettono valore di riscatto.

Art. 6 DECORRENZA E DURATA

1. La presente Convenzione, che sostituisce integralmente la precedente Convenzione tra COMPAGNIA e FONDO PENSIONE avente decorrenza dal 13 novembre 1998, avrà effetto a decorrere dalla data di deposito della stessa presso la Covip e durata di dieci anni.
2. La presente Convenzione, alla scadenza prevista dal precedente comma 1, si intenderà tacitamente rinnovata per i successivi 10 anni, salvo disdetta di una delle parti, che dovrà essere comunicata all'altra parte a mezzo lettera raccomandata con un preavviso di almeno sei mesi.
3. L'efficacia della disdetta, comunicata nei modi di cui al precedente comma 2, resterà comunque sospesa fino a quando il FONDO PENSIONE non avrà stipulato una nuova Convenzione con altra Compagnia di Assicurazione, in possesso dei requisiti di legge per l'erogazione delle rendite, ma in ogni caso non oltre un anno dalla data della disdetta stessa. Resta inteso che le assicurazioni emesse prima della data di effetto della disdetta rimarranno regolarmente in essere, alle condizioni tutte della presente Convenzione, fino alla loro naturale scadenza.

Art. 7 RECESSO

1. Il FONDO PENSIONE può recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, salvo preavviso di 60 giorni, da effettuarsi mediante lettera raccomandata.

- 1 bis. La COMPAGNIA può recedere dalla presente Convenzione in qualsiasi momento, salvo preavviso di 60 giorni, da effettuarsi mediante lettera raccomandata, salvo quanto disposto dall'art. 6, comma 3 in merito alla sospensione della disdetta della presente Convenzione.

2. Il recesso non ha effetto sulle rendite in corso di erogazione, che restano in vigore alle condizioni previste dalla presente convenzione.

Art. 8 TASSE, BOLLI ED IMPOSTE

1. Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute in base a leggi presenti e future, sia sul premio unico versato sia sulla rendita convenuta, sono a carico dell'Assicurato e la COMPAGNIA, in qualità di sostituto d'imposta, ne rilascerà la relativa certificazione.

Art. 9 TASSO MASSIMO DI INTERESSE GARANTITO

1. Le eventuali modifiche del tasso massimo di interesse garantito sono applicate alla tariffa oggetto della presente convenzione relativamente ai soli aderenti non ancora inseriti nella presente Convenzione.

Art. 10 CLAUSOLA FINALE

1. I tassi di premio fissati nella presente Convenzione possono essere modificati dalla COMPAGNIA sulla base del confronto tra le basi tecniche adottate, diverse dal tasso di interesse, ed i risultati dell'esperienza diretta.

2. Le eventuali modifiche verranno applicate agli aderenti al FONDO PENSIONE inseriti in Assicurazione successivamente all'entrata in vigore delle modifiche stesse, previa comunicazione al FONDO PENSIONE, da effettuarsi almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore delle modifiche. In ogni caso, le modifiche del coefficiente di trasformazione in rendita non si applicano ai soggetti già aderenti al FONDO PENSIONE alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitino il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il FONDO PENSIONE ha facoltà di recesso da esercitarsi nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, mediante lettera raccomandata.

ALLEGATO – TABELLA

A. COEFFICIENTE DI CONVERSIONE PER LE RENDITE VITALIZIE RIVALUTABILI
(per adesioni su base individuale raccolte dal 21 dicembre 2012)

ETA'	rateazione bimestrale	rateazione trimestrale	rateazione semestrale	rateazione annuale
45	0,02227	0,02236	0,02249	0,02265
46	0,02277	0,02286	0,02299	0,02316
47	0,02329	0,02338	0,02352	0,02369
48	0,02383	0,02392	0,02407	0,02425
49	0,02439	0,02449	0,02464	0,02483
50	0,02499	0,02509	0,02524	0,02544
51	0,02561	0,02571	0,02587	0,02608
52	0,02626	0,02636	0,02653	0,02675
53	0,02694	0,02705	0,02723	0,02745
54	0,02766	0,02777	0,02795	0,02819
55	0,02841	0,02853	0,02872	0,02897
56	0,02921	0,02933	0,02953	0,02979
57	0,03004	0,03017	0,03038	0,03066
58	0,03093	0,03106	0,03128	0,03157
59	0,03187	0,03200	0,03223	0,03254
60	0,03286	0,03300	0,03324	0,03357
61	0,03391	0,03406	0,03431	0,03466
62	0,03503	0,03518	0,03545	0,03582
63	0,03622	0,03638	0,03666	0,03705
64	0,03748	0,03765	0,03794	0,03837
65	0,03883	0,03901	0,03932	0,03977
66	0,04027	0,04046	0,04079	0,04128
67	0,04182	0,04202	0,04237	0,04289
68	0,04349	0,04370	0,04407	0,04464
69	0,04529	0,04551	0,04591	0,04652
70	0,04723	0,04747	0,04790	0,04856
71	0,04933	0,04958	0,05005	0,05076
72	0,05161	0,05188	0,05238	0,05316
73	0,05409	0,05437	0,05491	0,05577
74	0,05678	0,05708	0,05767	0,05861
75	0,05971	0,06004	0,06068	0,06171

A1. COEFFICIENTE DI CONVERSIONE PER LE RENDITE VITALIZIE RIVALUTABILI

(per adesioni su base individuale raccolte prima del 21 dicembre 2012 e adesioni su base collettiva)

MASCHI

ETA'	rateazione bimestrale	rateazione trimestrale	rateazione semestrale	rateazione annuale
45	0,02304	0,02313	0,02326	0,02344
46	0,02357	0,02366	0,02380	0,02398
47	0,02412	0,02422	0,02436	0,02455
48	0,02470	0,02480	0,02495	0,02515
49	0,02531	0,02541	0,02557	0,02577
50	0,02594	0,02605	0,02621	0,02643
51	0,02661	0,02672	0,02689	0,02712
52	0,02731	0,02743	0,02760	0,02784
53	0,02805	0,02817	0,02835	0,02860
54	0,02883	0,02895	0,02914	0,02940
55	0,02964	0,02977	0,02997	0,03024
56	0,03051	0,03064	0,03085	0,03113
57	0,03141	0,03155	0,03177	0,03207
58	0,03237	0,03252	0,03275	0,03307
59	0,03339	0,03354	0,03378	0,03412
60	0,03447	0,03462	0,03488	0,03524
61	0,03562	0,03578	0,03605	0,03643
62	0,03683	0,03700	0,03728	0,03770
63	0,03812	0,03830	0,03860	0,03904
64	0,03949	0,03967	0,03999	0,04046
65	0,04095	0,04115	0,04148	0,04199
66	0,04252	0,04272	0,04308	0,04362
67	0,04420	0,04442	0,04480	0,04538
68	0,04602	0,04624	0,04665	0,04728
69	0,04797	0,04821	0,04865	0,04933
70	0,05009	0,05034	0,05082	0,05156
71	0,05238	0,05265	0,05316	0,05397
72	0,05487	0,05516	0,05571	0,05659
73	0,05757	0,05788	0,05848	0,05945
74	0,06050	0,06084	0,06149	0,06256
75	0,06370	0,06406	0,06478	0,06596

FEMMINE

<i>ETA'</i>	<i>rateazione bimestrale</i>	<i>rateazione trimestrale</i>	<i>rateazione semestrale</i>	<i>rateazione annuale</i>
45	0,02104	0,02112	0,02124	0,02138
46	0,02148	0,02156	0,02169	0,02184
47	0,02194	0,02203	0,02216	0,02232
48	0,02243	0,02252	0,02265	0,02281
49	0,02293	0,02302	0,02316	0,02333
50	0,02346	0,02355	0,02369	0,02387
51	0,02401	0,02410	0,02425	0,02443
52	0,02458	0,02468	0,02483	0,02502
53	0,02518	0,02528	0,02544	0,02564
54	0,02581	0,02591	0,02608	0,02629
55	0,02647	0,02658	0,02675	0,02697
56	0,02716	0,02728	0,02745	0,02768
57	0,02790	0,02801	0,02819	0,02844
58	0,02867	0,02879	0,02898	0,02923
59	0,02948	0,02961	0,02981	0,03008
60	0,03034	0,03047	0,03068	0,03097
61	0,03126	0,03139	0,03161	0,03191
62	0,03223	0,03237	0,03260	0,03292
63	0,03327	0,03341	0,03366	0,03400
64	0,03437	0,03453	0,03478	0,03514
65	0,03555	0,03571	0,03598	0,03637
66	0,03682	0,03698	0,03727	0,03768
67	0,03817	0,03835	0,03865	0,03909
68	0,03963	0,03981	0,04013	0,04060
69	0,04119	0,04139	0,04173	0,04224
70	0,04288	0,04309	0,04345	0,04400
71	0,04471	0,04493	0,04532	0,04591
72	0,04669	0,04692	0,04734	0,04798
73	0,04883	0,04908	0,04953	0,05024
74	0,05116	0,05143	0,05192	0,05269
75	0,05370	0,05399	0,05452	0,05536

B. COEFFICIENTE DI CONVERSIONE PER LA RENDITA CERTA**(per adesioni su base individuale raccolte dal 21 dicembre 2012)**

ETA'	rateazione bimestrale	rateazione trimestrale	rateazione semestrale	rateazione annuale
45	0,02224	0,02233	0,02246	0,02262
46	0,02273	0,02282	0,02296	0,02313
47	0,02325	0,02334	0,02348	0,02365
48	0,02379	0,02388	0,02402	0,02421
49	0,02435	0,02444	0,02459	0,02478
50	0,02493	0,02503	0,02519	0,02539
51	0,02555	0,02565	0,02581	0,02602
52	0,02619	0,02630	0,02646	0,02668
53	0,02687	0,02698	0,02715	0,02738
54	0,02757	0,02769	0,02787	0,02811
55	0,02832	0,02843	0,02862	0,02887
56	0,02910	0,02922	0,02941	0,02968
57	0,02992	0,03005	0,03025	0,03053
58	0,03079	0,03092	0,03113	0,03142
59	0,03170	0,03184	0,03206	0,03237
60	0,03267	0,03281	0,03305	0,03337
61	0,03369	0,03384	0,03409	0,03443
62	0,03478	0,03493	0,03519	0,03556
63	0,03592	0,03608	0,03636	0,03675
64	0,03714	0,03731	0,03760	0,03801
65	0,03843	0,03861	0,03891	0,03936
66	0,03980	0,03999	0,04031	0,04079
67	0,04127	0,04146	0,04180	0,04231
68	0,04282	0,04303	0,04339	0,04394
69	0,04448	0,04470	0,04508	0,04567
70	0,04624	0,04647	0,04689	0,04752
71	0,04812	0,04836	0,04880	0,04948
72	0,05010	0,05036	0,05083	0,05157
73	0,05220	0,05247	0,05298	0,05378
74	0,05441	0,05469	0,05524	0,05611
75	0,05672	0,05703	0,05761	0,05855

B1. COEFFICIENTE DI CONVERSIONE PER LA RENDITA CERTA

(per adesioni su base individuale raccolte prima del 21 dicembre 2012 e adesioni su base collettiva)

MASCHI

ETA'	rateazione bimestrale	rateazione trimestrale	rateazione semestrale	rateazione annuale
45	0,02300	0,02309	0,02323	0,02340
46	0,02353	0,02362	0,02376	0,02394
47	0,02408	0,02417	0,02432	0,02451
48	0,02465	0,02475	0,02490	0,02510
49	0,02525	0,02535	0,02551	0,02571
50	0,02588	0,02599	0,02615	0,02636
51	0,02654	0,02665	0,02682	0,02704
52	0,02723	0,02734	0,02752	0,02775
53	0,02796	0,02807	0,02826	0,02850
54	0,02872	0,02884	0,02903	0,02929
55	0,02952	0,02964	0,02984	0,03011
56	0,03036	0,03049	0,03070	0,03098
57	0,03124	0,03138	0,03160	0,03190
58	0,03218	0,03232	0,03255	0,03287
59	0,03316	0,03331	0,03355	0,03389
60	0,03420	0,03436	0,03461	0,03497
61	0,03530	0,03546	0,03573	0,03611
62	0,03647	0,03663	0,03691	0,03731
63	0,03770	0,03787	0,03816	0,03859
64	0,03899	0,03917	0,03949	0,03994
65	0,04037	0,04056	0,04089	0,04138
66	0,04184	0,04204	0,04239	0,04291
67	0,04339	0,04360	0,04397	0,04454
68	0,04505	0,04527	0,04566	0,04627
69	0,04680	0,04704	0,04746	0,04811
70	0,04867	0,04891	0,04936	0,05006
71	0,05064	0,05090	0,05138	0,05213
72	0,05272	0,05299	0,05351	0,05432
73	0,05491	0,05520	0,05575	0,05663
74	0,05720	0,05751	0,05810	0,05905
75	0,05959	0,05991	0,06055	0,06158

FEMMINE

<i>ETA'</i>	<i>rateazione bimestrale</i>	<i>rateazione trimestrale</i>	<i>rateazione semestrale</i>	<i>rateazione annuale</i>
45	0,02101	0,02109	0,02121	0,02136
46	0,02146	0,02154	0,02166	0,02181
47	0,02192	0,02200	0,02213	0,02229
48	0,02240	0,02248	0,02262	0,02278
49	0,02290	0,02299	0,02312	0,02329
50	0,02342	0,02351	0,02365	0,02383
51	0,02396	0,02406	0,02420	0,02439
52	0,02453	0,02463	0,02478	0,02498
53	0,02513	0,02523	0,02539	0,02559
54	0,02576	0,02586	0,02602	0,02623
55	0,02641	0,02652	0,02669	0,02691
56	0,02710	0,02721	0,02739	0,02762
57	0,02783	0,02794	0,02812	0,02837
58	0,02859	0,02871	0,02890	0,02916
59	0,02940	0,02952	0,02972	0,02999
60	0,03025	0,03038	0,03059	0,03087
61	0,03116	0,03129	0,03151	0,03181
62	0,03212	0,03226	0,03249	0,03280
63	0,03314	0,03328	0,03352	0,03386
64	0,03423	0,03438	0,03463	0,03499
65	0,03538	0,03554	0,03581	0,03619
66	0,03661	0,03678	0,03706	0,03747
67	0,03793	0,03810	0,03840	0,03883
68	0,03933	0,03951	0,03983	0,04029
69	0,04083	0,04102	0,04135	0,04185
70	0,04243	0,04263	0,04299	0,04352
71	0,04413	0,04435	0,04473	0,04531
72	0,04595	0,04618	0,04659	0,04721
73	0,04789	0,04813	0,04857	0,04925
74	0,04995	0,05020	0,05067	0,05141
75	0,05212	0,05239	0,05290	0,05370

C. ALTRI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE

I documenti inerenti all'intera gamma di coefficienti di conversione relativi a prestazioni di reversibilità ed alla corresponsione di rendite con controassicurazione sono depositati presso la sede del FONDO PENSIONE.

D. BASI DEMOGRAFICHE E FINANZIARIE ADOTTATE

(per adesioni su base individuale raccolte dal 21 dicembre 2012)

I. Basi demografiche: la tavola di mortalità è indifferenziata per sesso, determinata dalla combinazione delle tavole di mortalità A62 *Maschi Impegni immediati* e A62 *Femmine Impegni Immediati*, con peso 60 per cento maschi e 40 per cento femmine.

Applicata individuando il coefficiente di conversione in rendita con la seguente correzione d'età a scadenza dell'assicurato, in base all'anno di nascita:

<i>Generazione dei nati</i>	<i>Correzione dell'età</i>
<i>Fino al 1921</i>	+5
<i>1922 – 1926</i>	+4
<i>1927 – 1938</i>	+3
<i>1939 – 1947</i>	+2
<i>1948 – 1957</i>	+1
<i>1958 – 1966</i>	0
<i>1967 – 1977</i>	-1
<i>1978 – 1990</i>	-2
<i>1991 – 2002</i>	-3
<i>2003 – 2015</i>	-4
<i>2016 – 2020</i>	-5
<i>Dal 2021 in poi</i>	-6

In caso di rendita di cui all'art. 1, comma 1 quater, il premio per la copertura in caso di morte è determinato sulla base del 100% della combinazione delle tavole di mortalità SIM1991 e SIF1991, con peso 60 per cento maschi e 40 per cento femmine.

II. Basi finanziarie: tasso tecnico dello 0%.

Le tavole adottate sono depositate presso la sede del FONDO PENSIONE.

ESEMPI di rendita reversibile e rendita con controassicurazione
(per adesioni su base individuale raccolte dal 21 dicembre 2012)

Si riportano qui di seguito alcuni esempi circa l'applicazione dei coefficienti di conversione relativi alla corresponsione di rendite che prevedono la reversibilità e la controassicurazione.

a) Rendita reversibile (modalità di rendita che, in caso di premorienza della testa primaria, prevede la corresponsione di una rendita alla persona indicata come reversionaria secondo la percentuale di reversibilità prescelta).

Percentuale di reversibilità	Età anagrafica della testa primaria *	Età anagrafica della testa reversionaria*	Coefficiente di conversione** per frazionamento annuale
75%	65 anni	62 anni	0,03336
50%	65 anni	62 anni	0,03525
75%	67 anni	61 anni	0,03394
50%	67 anni	61 anni	0,03648
75%	60 anni	60 anni	0,02975
50%	60 anni	60 anni	0,03092

* Per testa primaria si intende il soggetto che nella fase di prestazione pensionistica ha scelto una rendita vitalizia reversibile. Per testa reversionaria si intende il soggetto indicato come destinatario della prestazione pensionistica in caso di premorienza della testa primaria.

** Per coefficiente di conversione si intende il parametro, secondo la rateazione prescelta (negli esempi indicati è individuata la rateazione annuale), da moltiplicare per il montante maturato destinato alla conversione in rendita.

ESEMPIO PRATICO

Coefficiente di reversibilità: 75%

Età anagrafica della testa primaria: 65 anni

Età anagrafica della testa reversionaria: 62 anni

Montante da convertire in rendita: 100.000,00 €

Rendita annua percepita dalla testa primaria:

$100.000 \text{ €} \times 0,03336 = 3.336,00 \text{ €}$

Rendita annua reversibile:

$75\% \times 3.336,00 \text{ €} = 2.502,00 \text{ €}$

b) Rendita con controassicurazione (tipo di rendita che, in caso di decesso del soggetto che nella fase di prestazione pensionistica percepisce la rendita, prevede la corresponsione di un importo unico pari al premio di assicurazione, ridotto in proporzione al rapporto tra gli anni interi intercorsi dalla decorrenza dell'ingresso in assicurazione e la durata ventennale della copertura, agli eredi o ai diversi beneficiari designati).

Età anagrafica dell'aderente in prestazione	Coefficiente di conversione* per frazionamento annuale
60 anni	0,02716
65 anni	0,02854
70 anni	0,02906

* Per coefficiente di conversione si intende il parametro, secondo la rateazione prescelta (negli esempi indicati è individuata quella annuale), da moltiplicare per il montante maturato destinato alla conversione in rendita. I coefficienti indicati sono applicabili solo alla generazione dei soggetti nati dal 1958 al 1966.

ESEMPIO PRATICO (1) Rendita

Età anagrafica dell'aderente: 60 anni

Montante da convertire in rendita: 100.000,00 €

Data decesso prima di data erogazione prima rata di rendita: importo riconosciuto agli eredi 100.00,00 €.

ESEMPIO PRATICO (2) Controassicurazione

Età anagrafica dell'aderente: 60 anni

Montante da convertire in rendita: 100.000,00 €

Rendita annua con controassicurazione percepita dalla testa primaria:

$$100.000,00 \text{ €} \times 0,02716 = 2.716,00 \text{ €}$$

In caso di decesso dopo il primo anno del soggetto che percepisce la rendita, l'erede o il beneficiario percepirà un importo così determinato:

$$100.000,00 \text{ €} \times 19/20 = 95.000,00 \text{ €}$$

Dove 19 sono gli anni di rendita non percepita e 20 gli anni di assicurazione.

D1. BASI DEMOGRAFICHE E FINANZIARIE ADOTTATE

(per adesioni su base individuale raccolte prima del 21 dicembre 2012 e adesioni su base collettiva)

- I. Basi demografiche: A62 Impegni immediati per il sesso maschile;
 A62 Impegni immediati per il sesso femminile.

applicate individuando il coefficiente di conversione in rendita con la seguente correzione d'età a scadenza dell'assicurato, in base al sesso e all'anno di nascita:

<i>Maschi</i>		<i>Femmine</i>	
<i>Generazione dei nati</i>	<i>Correzione dell'età</i>	<i>Generazione dei nati</i>	<i>Correzione dell'età</i>
<i>Fino al 1907</i>	+7	<i>Fino al 1908</i>	+7
<i>1908 – 1917</i>	+6	<i>1909 – 1917</i>	+6
<i>1918 – 1919</i>	+5	<i>1918 – 1922</i>	+5
<i>1920 – 1925</i>	+4	<i>1923 – 1929</i>	+4
<i>1926 – 1938</i>	+3	<i>1930 – 1940</i>	+3
<i>1939 – 1947</i>	+2	<i>1941 – 1949</i>	+2
<i>1948 – 1957</i>	+1	<i>1950 – 1957</i>	+1
<i>1958 – 1966</i>	0	<i>1958 – 1966</i>	0
<i>1967 – 1978</i>	-1	<i>1967 – 1976</i>	-1
<i>1979 – 1992</i>	-2	<i>1977 – 1986</i>	-2
<i>1993 – 2006</i>	-3	<i>1987 – 1996</i>	-3
<i>2007 – 2020</i>	-4	<i>1997 – 2007</i>	-4
<i>Dal 2021 in poi</i>	-5	<i>2008 – 2018</i>	-5
		<i>2019 – 2020</i>	-6
		<i>Dal 2021 in poi</i>	-7

In caso di rendita di cui all'art. 1, comma 1 quater, il premio per la copertura in caso di morte è determinato sulla base del 100% della tavola di mortalità SIM 1991 per il sesso maschile e sulla base del 100% della tavola di mortalità SIF 1991 per il sesso femminile.

- II. Basi finanziarie: tasso tecnico dello 0%.

Le tavole adottate sono depositate presso la sede del FONDO PENSIONE.

ESEMPI di rendita reversibile e rendita con controassicurazione

(per adesioni su base individuale raccolte prima del 21 dicembre 2012 e adesioni su base collettiva)

Si riportano qui di seguito alcuni esempi circa l'applicazione dei coefficienti di conversione relativi alla corresponsione di rendite che prevedono la reversibilità e la controassicurazione.

a) Rendita reversibile (modalità di rendita che, in caso di premorienza della testa primaria, prevede la corresponsione di una rendita alla persona indicata come reversionaria secondo la percentuale di reversibilità prescelta).

Percentuale di reversibilità	Sesso ed età anagrafica della testa primaria *	Sesso ed età anagrafica della testa reversionaria*	Coefficiente di conversione** per frazionamento annuale
75%	Maschio, 65 anni	Femmina, 60 anni	0,03174
50%	Maschio, 65 anni	Femmina, 60 anni	0,03455
75%	Femmina, 60 anni	Maschio, 60 anni	0,02878
50%	Femmina, 60 anni	Maschio, 60 anni	0,02948

* Per testa primaria si intende il soggetto che nella fase di prestazione pensionistica ha scelto una rendita vitalizia reversibile. Per testa reversionaria si intende il soggetto indicato come destinatario della prestazione pensionistica in caso di premorienza della testa primaria.

** Per coefficiente di conversione si intende il parametro, secondo la rateazione prescelta (negli esempi indicati è individuata la rateazione annuale), da moltiplicare per il montante maturato destinato alla conversione in rendita.

ESEMPIO PRATICO

Coefficiente di reversibilità: 75%

Sesso ed età anagrafica della testa primaria: maschio, 65 anni

Sesso ed età anagrafica della testa reversionaria: femmina, 60 anni

Montante da convertire in rendita: 100.000,00 €

Rendita annua percepita dalla testa primaria:

$$100.000 \text{ €} \times 0,03174 = 3.174,00 \text{ €}$$

Rendita annua reversibile:

$$75\% \times 3.174,00 \text{ €} = 2.380,50 \text{ €}$$

b) Rendita con controassicurazione (tipo di rendita che, in caso di decesso del soggetto che nella fase di prestazione pensionistica percepisce la rendita, prevede la corresponsione di un importo unico pari al premio di assicurazione, ridotto in proporzione al rapporto tra gli anni interi intercorsi dalla decorrenza

dell'ingresso in assicurazione e la durata ventennale della copertura, agli eredi o ai diversi beneficiari designati).

Sesso ed età anagrafica dell'aderente in prestazione	Coefficiente di conversione* per frazionamento annuale
Maschio 60 anni	0,02705
Maschio 69 anni	0,02864
Femmina 61 anni	0,02761
Femmina 67 anni	0,02956

* Per coefficiente di conversione si intende il parametro, secondo la rateazione prescelta (negli esempi indicati è individuata quella annuale), da moltiplicare per il montante maturato destinato alla conversione in rendita. I coefficienti indicati sono applicabili solo alla generazione dei soggetti nati dal 1958 al 1966.

ESEMPIO PRATICO (1) Rendita

Aderente: Maschio, 60 anni

Montante da convertire in rendita: 100.000,00 €

Data decesso prima di data erogazione prima rata di rendita: importo riconosciuto agli eredi 100.000,00 €.

ESEMPIO PRATICO (2) Controassicurazione

Aderente: Maschio, 60 anni

Montante da convertire in rendita: 100.000,00 €

Rendita annua con controassicurazione percepita dalla testa primaria:

$100.000,00 \text{ €} \times 0,02705 = 2.705,00 \text{ €}$

In caso di decesso dopo il primo anno del soggetto che percepisce la rendita, l'erede o il beneficiario percepirà un importo così determinato:

$100.000,00 \text{ €} \times 19/20 = 95.000,00 \text{ €}$

Dove 19 sono gli anni di rendita non percepita e 20 gli anni di assicurazione.

E. CARICAMENTI APPLICATI

a) COSTI DI GESTIONE:

a.1) nel conteggio del coefficiente di conversione in rendita viene stabilito un caricamento iniziale per spese di conversione in rendita e costi di gestione, in funzione della periodicità di erogazione della rendita, secondo i valori esposti nella seguente tabella:

Frazionamento della rendita	Costo in % del Premio
annuale	1,00%
semestrale	1,15%
trimestrale	1,45%
bimestrale	1,75%

a.2) Viene trattenuta annualmente a titolo di commissione di gestione e spese amministrative una quota pari allo 0,8% del rendimento finanziario lordo annuo della Gestione Separata "OSCAR 100%" (così come indicato al punto F del relativo Regolamento). Pertanto, il rendimento attribuito annualmente è pari al rendimento ottenuto dalla gestione al netto della commissione suddetta.

b) COSTI DI EROGAZIONE DELLA RENDITA:

Il costo per l'erogazione della rendita è rappresentato da:

- una commissione una tantum di € 20,00 a favore di ARCA FONDI SGR S.p.A. al momento della richiesta della prestazione;
- una cifra fissa di € 3,00 pagata a favore di ARCA VITA S.p.A. e prelevata da ciascuna rata di rendita.

ALLEGATO - CRITERI DI ADEGUAMENTO

La rendita assicurata viene rivalutata il 31/12 di ogni anno in base ai rendimenti conseguiti dalla Gestione Separata "OSCAR 100%". A tal fine Arca Vita gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Separata "OSCAR 100%" attività di importo non inferiore alle riserve matematiche relative all'insieme delle posizioni assicurative collegate alla suddetta Gestione.

La misura di rivalutazione è pari al 100% del tasso annuo di rendimento finanziario ottenuto dalla Gestione Separata "OSCAR 100%" al netto della commissione di gestione di cui alla lettera a.2) del precedente punto E, al netto del tasso tecnico già riconosciuto all'atto della conversione in rendita.

La misura della rivalutazione verrà dichiarata da Arca Vita entro il 31/12 di ogni anno.

La rendita annua rivalutata il 31/12 dell'anno di entrata nello stato di pensionato da parte dell'Aderente al FONDO PENSIONE sarà ottenuta rivalutando la rendita iniziale, su base composta per il periodo compreso tra la data di inserimento in convenzione ed il 31/12 stesso, sulla base della misura di rivalutazione indicata.

La rendita annua rivalutata il 31/12 degli anni successivi sarà ottenuta sommando alla rendita in vigore nel periodo annuale precedente il prodotto della rendita stessa per la misura di rivalutazione indicata.

ALLEGATO - REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA "OSCAR 100%" DENOMINATA IN EURO

1. Gestione separata "OSCAR 100%"

Arca Vita S.p.A. (di seguito la "**Società**") attua una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività, che viene contraddistinta ed indicata nel seguito con il nome "OSCAR 100%".

Il valore delle attività gestite (di seguito le "**Attività**") non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione "OSCAR 100%" (di seguito le "**Riserve**").

Il presente Regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali.

La gestione "OSCAR 100%" è conforme alle disposizioni del Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011.

2. Politica di investimento

La politica di investimento delle Attività della gestione "OSCAR 100%" è improntata a criteri generali di prudenza e persegue i seguenti obiettivi:

- valorizzazione della qualità dell'attivo in un'ottica di medio/lungo periodo;
- rendimenti previsti futuri compatibili con gli impegni assunti nei confronti dei contraenti e con una diversificazione che tenga adeguatamente conto dei rischi di mercato, di credito, di concentrazione e di liquidità;
- composizione degli attivi che rifletta adeguatamente le scadenze medie dei passivi.

Le risorse della gestione "OSCAR 100%" sono investite esclusivamente in tipologie di attività che rientrano nelle categorie ammissibili alla copertura delle riserve tecniche, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011 e dalle disposizioni di cui alla Parte III, Titolo I, del Regolamento IVASS n. 36 del 31 gennaio 2011.

La composizione delle Attività della gestione rispetta i seguenti limiti quantitativi, espressi in termini di rapporto tra il valore di carico complessivo¹ delle Attività – appartenenti alle macroclassi definite nel Regolamento IVASS n.36 del 31 gennaio 2011 - e il totale delle Riserve:

- A1) titoli di debito e altri valori assimilabili: fino al 100% delle Riserve da coprire;
- A2) prestiti: massimo del 20% delle Riserve da coprire;
- A3) titoli di capitale ed altri valori assimilabili²: massimo 35% delle Riserve da coprire;
- A4) comparto immobiliare (beni immobili e valori assimilabili): massimo 40% delle Riserve da coprire;
- A5) investimenti alternativi: massimo 10% delle Riserve da coprire;
- B) crediti + C) altri attivi: massimo 25% delle Riserve da coprire;
- D) depositi (depositi bancari o presso altri enti creditizi, a vista o con vincoli di durata uguale o inferiori a 15 giorni): massimo 20% delle Riserve da coprire.

La gestione "OSCAR 100%" può investire in attività emesse da controparti di cui all'articolo 5 del Regolamento IVASS n. 25 del 27 maggio 2008 (di seguito le "**Controparti Infragrappo**") nella misura massima del 35% delle Riserve da coprire.

In conformità a quanto previsto da quest'ultimo Regolamento sono adottate, e sottoposte a revisione periodica, le linee guida in materia di operazioni infragrappo, che definiscono le modalità secondo cui si svolge l'operatività con le Controparti Infragrappo, precisando limiti, ruoli e responsabilità, processi operativi e flussi comunicativi.

¹ Il valore delle attività è quello con cui sono iscritte nell'ultimo bilancio approvato o, in mancanza, quello di carico nella contabilità generale dell'impresa (vedi Art.8 del Regolamento IVASS n.38 del 3 giugno 2011). I rapporti vengono calcolati alla fine di ciascun mese.

² Inclusi gli investimenti alternativi di natura azionaria compresi nella macroclasse A5.

È possibile l'impiego di strumenti finanziari derivati nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche, che consentono l'utilizzo degli stessi a condizione che venga perseguita la finalità di effettuare una gestione equilibrata e prudente del portafoglio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, è possibile operare in strumenti derivati aventi come sottostanti tassi d'interesse, cambi, azioni, indici connessi alle precedenti categorie di attivi e credito.

3. Determinazione del tasso annuo di rendimento

Il tasso annuo di rendimento finanziario di "OSCAR 100%" relativo a ciascun anno solare (compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre successivo) è pari al rendimento finanziario lordo annuo di "OSCAR 100%" relativo al periodo di osservazione il cui termine (31 ottobre) cada nell'anno solare di riferimento. Il periodo di osservazione decorre dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo. Il rendimento finanziario lordo annuo di "OSCAR 100%" si ottiene rapportandone il risultato finanziario di competenza dell'esercizio finanziario di certificazione alla giacenza media di "OSCAR 100%" nel corso del detto esercizio finanziario.

Il risultato finanziario è costituito dai proventi finanziari di competenza del periodo di osservazione considerato (comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza), dagli utili e dalle perdite da realizzo per la quota di competenza della gestione "OSCAR 100%", al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle Attività della gestione separata e di quelle relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione. Non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti Attività nel libro mastro della gestione "OSCAR 100%" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto di iscrizione nel libro mastro per i beni già di proprietà della Società.

Il rendimento della gestione "OSCAR 100%" beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.

4. Operazioni straordinarie

È espressamente previsto che la gestione "OSCAR 100%" possa formare oggetto, in tutto o in parte, di operazioni di fusione tra gestioni separate, nonché di scissione o di trasferimento di portafoglio che comportino il trasferimento di attivi da una gestione separata ad un altro fondo interno o gestione separata.

Modifiche al regolamento

La Società si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al Regolamento della gestione "OSCAR 100%" in occasione delle operazioni di cui al precedente punto 4 o al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente o a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in questo ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.

5. Certificazione della gestione "Oscar 100%"

La gestione "OSCAR 100%" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.